REGOLAMENTO (CE) N. 1717/95 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 2 191 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento lussemburghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (²), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 2 191 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento lussemburghese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento lussemburghese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 2 191 t di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

- 1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 25 luglio 1995.
- 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 19 dicembre 1995.
- 3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento lussemburghese:

Service d'économie rurale, Office du blé, 113-115, route de Hollerich, L-1741 Luxembourg

(Telex: AGRIM L 2537; telefax: 45 01 78).

Articolo 3

L'organismo d'intervento lussemburghese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (') GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13. (') GU n. L -191 del 31. 7. 1993, pag. 76. (') GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.